



Decreto n. 113 del 16 dicembre 2024

OGGETTO: Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, art. 33. Tabelle perimetrali da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime. Integrazione del DPGR n. 36 del 15 aprile 2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si provvede ad integrare il DPGR n. 36 del 15 aprile 2022 con il quale sono stati approvati i modelli delle tabelle segnaletiche aggiornate da apporre al fine di identificare le zone sottoposte a particolare regime faunistico-venatorio, ai sensi dell’art. 33 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 33 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, che detta disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime e dispone che il modello delle tabelle sia stabilito con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 aprile 2022 che ha approvato i modelli delle tabelle segnaletiche aggiornate da apporre al fine di identificare le zone sottoposte a particolare regime faunistico-venatorio, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 50/1993;

PRESO ATTO del nuovo assetto territoriale individuato dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “*Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993*”. (*Proposta di deliberazione amministrativa n. 66.*);

PRESO ATTO altresì della Deliberazione di Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024 ad oggetto “*Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023*”;

VISTO l’art. 10, comma 1 della L.R. n. 50/1993 riguardante le Oasi di protezione che prevede che “*La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica*”;

VISTO altresì l’art. 10, comma 3 della L.R. n. 50/1993 riguardante le Oasi di protezione che prevede che “*Nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l’esercizio dell’attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria*”;


CONSIDERATO che per le zone delle Oasi di protezione non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati di cui all’art. 10, comma 3 della L.R. n. 50/1993, ove è in ogni caso precluso l’esercizio dell’attività venatoria, il suddetto DPGR n. 36/2022 non ha previsto specifiche tabelle perimetrali;

RITENUTO quindi di integrare i modelli di tabelle perimetrali approvati con DPGR n. 36 del 15 aprile 2022 con uno specifico modello di tabella per la perimetrazione delle zone delle Oasi di protezione non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati di cui all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 50/1993, ove è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare i modelli di tabelle perimetrali approvati con DPGR n. 36 del 15 aprile 2022 da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime faunistico-venatorio ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevedendo che, con riferimento alle zone delle Oasi di protezione non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati di cui all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 50/1993, ove è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria, il modello di tabella perimetrale deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33 di larghezza;
 - b) sagomatura dei bordi delle tabelle tale da rendere le tabelle facilmente maneggiabili e non taglienti;
 - c) verniciatura a fuoco o modalità di stampa, anche adesiva, atta a garantire indelebile visibilità del testo;
 - d) recare al centro la scritta relativa al regime previsto e l'articolo normativo di riferimento;
 - e) essere predisposta in colore giallo ocra con dicitura in nero per:



3. di stabilire che l'utilizzo del modello di cui al punto 2 deve intendersi obbligatorio a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento all'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie e agricole regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia